



COMUNICATO NUMERO 11 DATA PUBBLICAZIONE 26/09/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 22 DEL 25 SETTEMBRE 2025 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 FUNZIONI ARBITRALI DA PARTE DI UN “DIRIGENTE ARBITRO” IN OCCASIONE DELLE GARE DI TORNEI E GARE AMICHEVOLI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 60/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 119 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

1.2 CIRCOLARE INPS N. 127 DEL 22 SETTEMBRE 2025 – LAVORO SPORTIVO – MISURE PREVIDENZIALI (DALLA CIRCOLARE N. 15 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 28 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

2. SEGRETERIA L.N.D.

2.1 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all’attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
ZAMBONINI CHIARA	GRAVELLONA SAN PIETRO	02/09/2010	18/11/2025	24/09/2025

Si precisa che il termine di scadenza dell’autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.

2.2 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (ART. 110, COMMA 6 E 7 DELLE N.O.I.F.)

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici “giovani” per inattività della Società, ai sensi dell'Art. 110, comma 6 e 7, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2810219	AHIL YASSINE	02/11/2010	ASD GRAVELLONA SAN PIETRO
2886748	GODIO MATTIA	20/09/2010	ASD GRAVELLONA SAN PIETRO
4441766	MAULINI RICCARDO	22/05/2010	ASD GRAVELLONA SAN PIETRO

2.3 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 19 DEL 20 SETTEMBRE 2025 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1 SEGRETERIA S.G.S.

3.1.1 SOCIETÀ INSERITE NEL PROGETTO AREE DI SVILUPPO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, comunica l'elenco delle società aderenti al Progetto Aree di sviluppo Territoriale per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027, che hanno inviato regolare manifestazione d'interesse secondo CU n.5 del 25/07/2025.

Il progetto, sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico all'interno dell'Evolution Programme, è dedicato solo ad alcuni club del territorio e si pone come obiettivo la formazione ed il supporto sul campo da parte di uno staff qualificato Figc-SGS che ha al suo interno diverse professionalità, non soltanto tecniche.

Società AST calcio 11 :

A.C.D LUCENTO
A.C.D. BRIGA NOVARESE
A.P.D. VALLE CERVO ANDORNO
A.S.D POLISPORTIVA CARBONARA
A.S.D. AUTOVIPSAN MAURO CALCIO
A.S.D. BORGO VITTORIA CITURIN
A.S.D. BOVES MDG CUNEO
A.S.D. FORTITUDO F.O.
A.S.D. MONTEGROSSO ACADEMY F.C.

A.S.D OMEGNA CALCIO 1906

A.S.D. PONT-DONNAS 2021
A.S.D. RIVIERA D'ORTA
A.S.D. S.IGNAZIO SPORT
A.S.D..GIOVANILE CENTALLO2006
A.S.D.TIGER NOVI
AC SANTOSTEFANESE
ACCADEMIA TORINO CALCIO
ADP CASTAGNOLESE ASD
AIRASCHESE
ALBA BRA WOMEN A.S.D.
APD SAN MAURIZIO
ASD ACADEMY BACIGALUPO
ASD AVIGLIANESE
ASD CAMERI CALCIO
ASD CARPIGNANO
ASD CHISONE CALCIO
ASD CIGLIANO CALCIO
ASD CRESCENTINESE
ASD DON BOSCO RIVOLI
ASD FC MOREVILLA
ASD FC VIGONE
ASD LA VISCHESE
ASD OLIMPIA SANT'AGABIO 1948
ASD ORATORIO ORBASSANO CALCIO
ASD POLISPORTIVA CARIGNANO
ASD POLISPORTIVA GARINO
ASD PRO EUREKA
ASD ROEROLANZE
ASD SANTHIA' 1903
ASD SOCCER GATTICO VERUNO
ASD SPORTIVA CALTIGNAGA
ASD TORRETTA NSL
ASD VALLE DI SUSA SC
ASDC BISALTA
ASDC GOZZANO SSDRL
BEPPE VIOLA CALCIO
FCD COSSATESE
INDEPENDIENTE IVREA SSD a RL
LANGA CALCIO
OVADESE SSDaRL
SANT'ALESSANDRO A.S.D.
SSD BUSCA 1920
SSD SRL SAVIGLIANESE FBC 1919
U.S. SAN SECONDO A.S.D.
U.S.D. PIANEZZA
USD LUSERNA CALCIO

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1 CONTEMPORANEITÀ GARE DI COPPA REGIONE

Ricordiamo alle società coinvolte nell'ultimo turno di gara della **Coppa Regione di Seconda e Terza cat.**, che tutte le gare devono essere disputate stesso giorno e stesso orario (1 ottobre, ore 20:30), in quanto questo turno è decisivo per la formazione delle classifiche.

4.2 RICHIESTE PARTICOLARI PER LA DISPUTA DI GARE CASALINGHE

La società **ASD Romagnano** ha espresso la desiderata di giocare le gare casalinghe dell'**Under 16** nella giornata di **domenica** ore **10:30**.

Le società consorelle che non volessero aderire a questa desiderata possono comunicare il diniego entro giovedì 2 ottobre ore 12:00 a mezzo di posta elettronica o PEC.

4.3 AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE FIGC – SGS – EVOLUTION PROGRAMME

Si informano i Sodalizi direttamente interessati che questa Delegazione Provinciale, in collaborazione con il Coordinamento Regionale F.I.G.C. – S.G.S., convoca la prima riunione obbligatoria della Stagione Sportiva 2025-2026 inerente all'attività di Settore Giovanile e Scolastico in due momenti secondo le zone territoriali della provincia:

ZONA OSSOLA venerdì 26 settembre 2025, ore 20:30, presso lo stadio "Poscio" di Villadossola, via Pracastelli, ospiti della società ASD Virtus Villadossola;

ZONA LAGHI Sabato 27 settembre 2025, ore 10:00, presso la sede della Delegazione (Via Muller, 37 Verbania);

L'ordine del giorno è il seguente:

- analisi delle disposizioni e novità contenute nel CU n° 1 e successivi del SGS nazionale; controllo e verifica delle iscrizioni e composizione dei gironi e dei raggruppamenti;
- Modalità di gioco e giochi a confronto nelle categorie dell'Attività di Base;
- varie ed eventuali.

È ammessa la possibilità di partecipare alla riunione anche fuori dalla zona di pertinenza.

Per ogni Società è **raccomandata** la partecipazione di: **Presidente societario**; **Dirigente responsabile del Settore giovanile** ed il **Responsabile tecnico dell'attività di base**. È consigliata vivamente la ulteriore presenza di tecnici e dirigenti accompagnatori dei singoli gruppi squadra.

4.4 MODIFICA ORGANICI ATTIVITÀ DI BASE

Dopo la pubblicazione del CU n° 10 il **Verbania calcio** ha comunicato di avere iscritto erroneamente due squadre nelle seguenti categorie: Esordienti 1° anno, Pulcini 1° anno e Piccoli amici; per le categorie indicate il Verbania calcio avrà solo una squadra partecipante.

4.5 VARIAZIONE AL CALENDARIO GARE

<u>GARA</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>DATO VARIATO</u>
Casale Corte Cerro-Fondotoce	Coppa di Seconda e Terza 3 ^a giornata	Campo: via Salvo D'Acquisto, Cireggio di Omegna
Mergozzese-Vemenia	Coppa di Seconda e Terza 3 ^a giornata	Campo: via Canale, Verbania/Fondotoce
Sp. Caltignaga-Voluntas Suna	Under 16 2 ^a andata	Sabato 27 settembre ore 15:00
Fomarco D. Bosco Pievese-Dufour Varallo	Under 16 2 ^a andata	Campo:"Petrulli", via Lisca, Pallanzeno

4.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

CANNOBIESE, VERBANIA, VERBANIA OLYMPIA

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
AMENO	- VEMENIA CALCIO 2025	1 - 2
ARMENO CALCIO	- LIBERTAS VAPRIO	8 - 0
CRODO	- MONTECRESTESE 08 ASD	0 - 5
MEINA FOOTBALL CLUB	- MASERA	5 - 0
OLEGGIO CASTELLO	- VERBANIA OLYMPIA 20.20	6 - 2
SAN MAURIZIO CALCIO	- MAGGIORA CALCIO	2 - 1
VARZESE	- VALSESSERA A.S.D.	0 - 3

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A			
CUREGGIO CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	2 - 0	D
DUFOR VARALLO	- VARZESE	4 - 4	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ORNAVASSESE	9 - 0	
OMEGNA CALCIO 1906	- MERGOZZESE	-	
VIRTUS VILLADOSSOLA	- GATTINARA F.C.	0 - 3	

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 2	
BORGOSIESIA CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 2	
CANNOBIESE 1906	- ARONA CALCIO	0 - 2	
DUFOR VARALLO	- BRIGA	1 - 1	
(1) ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	2 - 2	
VOLUNTAS SUNA	- CUREGGIO CALCIO	8 - 0	

(1) - disputata il 21/09/2025

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A			
ARONA CALCIO	- US PROVIGEZZO	2 - 1	
BAGNELLA CALCIO 1972	- CREVOLESE A.S.D.	4 - 3	
GOZZANO SSDRL	- SAN MAURIZIO CALCIO	1 - 1	
MERGOZZESE	- SOCCER GATTICO VERUNO	6 - 1	
(1) ORNAVASSESE	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 3	
VOLUNTAS SUNA	- BRIGA	7 - 0	

(1) - disputata il 20/09/2025

TORNEO PRECAMPIONATO U14 -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A			
MASERA	- BAGNELLA CALCIO 1972	3 - 6	

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I Sostituti Giudice sportivo Avv. Marco Volorio, Avv. Matteo Varesi e Avv. Giovanna Perrini hanno assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAVOINI MICHELE

(MAGGIORA CALCIO)

ES SATE YOUSSEF

(VALSESSERA A.S.D.)

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

GARE DEL 21/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/ 9/2025 OMEGNA CALCIO 1906 - MERGOZZESE

Poiché la Società Mergozzese non si è presentata in campo per la disputa della gara: Omegna-Mergozzese si delibera:

- di comminare l'ammenda di Euro 25,00 come prima rinuncia in applicazione dell'articolo 53.7 delle Norme Organizzative Interne della FIGC e dell'art. 10 comma 1 del CGS;
- di assegnare la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3-0 a favore dell'Omegna;
- di comminare un punto di penalizzazione ai sensi dell'art. 10 c. 4 del CGS.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

MERGOZZESE 1

AMMENDA

Euro 25,00 MERGOZZESE

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VAILATTI MARTIN (GATTINARA F.C.)

Per condotta violenta avendo posto in essere atti e gesti finalizzati a colpire e/o arrecare danni fisici, lanciando altresì oggetti contro chicchesia e a gioco fermo per aver spinto a terra un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAKLECH ISMAIL (CUREGGIO CALCIO)

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

GARE DEL 20/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/11/2025

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FOGLIA GIACOMO (DUFOR VARALLO)

Al termine della gara, sebbene provocato dall'allenatore avversario, entrava in contatto fisico con lo stesso procurando al medesimo escoriazioni al volto e apostrofandolo: "ciccione di merda".

ALLENATORI

SQUALIFICA PER SETTE GARE

STANGONI MARCO (BRIGA) 7 gare

Perché al termine dell'incontro dirigendosi verso la panchina avversaria entrava in contatto con il sig. Foglia Giacomo della società Dufour Varallo. Nello scontro lo spingeva lo insultava e lo colpiva al volto facendogli cadere gli occhiali e procurandogli escoriazioni al volto.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEDINA SIMONLUCA (CUREGGIO CALCIO)

D ANTONIO FRANCESCO (SPORTIVA CALTIGNAGA)

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NEVE FRANCESCO (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

Perché dopo un intervento in suo favore da parte del direttore di gara, si rialzava da terra urlando in tono minaccioso : " mi hanno dato un pugno... .dov'è quel coglione... testa di cazzo che gli spacco la faccia !" Sanzione aumentata di una giornata perché il soggetto ricopriva il ruolo di capitano della squadra.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PALUDO IVAN (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

Al termine della gara si rivolgeva al direttore di gara sogghignando in modo irrispettoso esclamando "sei il migliore, sei il migliore... .bravo!". Sanzione comminata ex art 36 comma 1 lett. a) CGS e aumentata di una giornata perché il soggetto ricopriva il ruolo di capitano della squadra.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 BRIGA
Per avere causato ritardo all'inizio della gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERINI GIOVANNI (BAGNELLA CALCIO 1972) MARTUCCI NICOLO (SOCCER GATTICO VERUNO)

ZANNI CRISTIAN (US PROVIGEZZO)

TORNEO PRECAMPIONATO U14 -VCO

GARE DEL 20/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OSMANI SAMUEL (BAGNELLA CALCIO 1972)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

THIAM TOUBA (BAGNELLA CALCIO 1972)

Amichevole autorizzata Fomarco D. Bosco Pievese-Gravellona S. Pietro cat. Esordienti 1° anno disputata il 20 settembre 2025

SOCIETA'

AMMENDA

€ 20,00 FOMARCO D. BOSCO PIEVESE

Per avere impiegato due calciatori che non avevano dieci anni compiuti al giorno di svolgimento della gara (Lomazzi Enrico e Pinaglia Giorgio). Ricordiamo che secondo il CU n° 1 SGS il requisito per partecipare a gare della cat. Esordienti è di avere 10 anni compiuti.

INIBIZIONE TEMPORANEA AL DIRIGENTE

Carlo Gregori fino al 6 ottobre 2025 per avere permesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, l'impiego di due calciatori non aventi titolo.

I SOSTITUTI GIUDICE SPORTIVO

Avv. Marco Volorio

Avv. Matteo Varesi

Avv. Giovanna Perrini

Le ammende comminate con questo comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in contanti presso la Sede, oppure a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente del Comitato Regionale.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 26 settembre 2025.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VALSESSERA A.S.D.	VERBANIA OLYMPIA 20.20	A	04/10/2025 14:00	225 COMUNALE	CREVACUORE	REGIONE ISOLA
AMENO	MONTECRESTESE 08 ASD	A	05/10/2025 15:30	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
ARMENO CALCIO	MASERA	A	05/10/2025 15:30	2349 COMUNALE	ARMENO	VIA ONDELLA
CRODO	MEINA FOOTBALL CLUB	A	05/10/2025 15:30	2236 SAN MARTINO	CRODO	FRAZIONE VERAMPIO
OLEGGIO CASTELLO	VEMENIA CALCIO 2025	A	05/10/2025 15:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
SAN MAURIZIO CALCIO	LIBERTAS VAPRIO	A	05/10/2025 15:30	499 COMUNALE	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	VIA BONETTO, 33
VARZESE	MAGGIORA CALCIO	A	05/10/2025 15:30	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRIGA	VOLUNTAS SUNA	A	05/10/2025 10:30	2211 GAETANO SCIREA	PARUZZARO	VIA CAMPO SPORTIVO, 2
CUREGGIO CALCIO	DUFOR VARALLO	A	05/10/2025 15:30	167 COMUNALE	CAVALLIRIO	VIA ALLA STRONA, 9
OMEGNA CALCIO 1906	VARZESE	A	05/10/2025 10:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
ORNAVASSESE	GATTINARA F.C.	A	05/10/2025 10:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VIRTUS VILLADOSSOLA	MERGOZZESE	A	05/10/2025 10:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC-VCO

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARONA CALCIO	CUREGGIO CALCIO	A	04/10/2025 17:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
BAGNELLA CALCIO 1972	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	A	04/10/2025 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
BORGOSIESIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	04/10/2025 18:00	81 SINTETICO "COMUNALE"	BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
DUFOR VARALLO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	A	04/10/2025 14:30	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
VOLUNTAS SUNA	BRIGA	A	04/10/2025 17:30	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22
CANNOBIESE 1906	SPORTIVA CALTIGNAGA	A	05/10/2025 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	US PROVIGEZZO	A	04/10/2025 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
ARONA CALCIO	BRIGA	A	05/10/2025 10:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
BAGNELLA CALCIO 1972	SOCCER GATTICO VERUNO	A	05/10/2025 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
GOZZANO SSDRL	ORNAVASSESE	A	05/10/2025 10:30	275 COMUNALE	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
MERGOZZESE	SAN MAURIZIO CALCIO	A	05/10/2025 10:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
VOLUNTAS SUNA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	05/10/2025 15:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

TORNEO PRECAMPIONATO U14 -VCO

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MASERA	ORNAVASSESE	A	04/10/2025 15:00	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10



Roma, 25 settembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 15

Oggetto: Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 – Lavoro sportivo – Misure previdenziali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2025

Oggetto: Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 – Lavoro sportivo – Misure previdenziali

L'INPS ha emanato, in data 22 settembre 2025, la Circolare n. 127, avente per oggetto misure previdenziali di cui al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale-Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi.

Con il punto 2 della Circolare, l'INPS rileva che, a decorrere dal 1° luglio 2023, il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, gestito dallo stesso INPS, assume la denominazione di Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del D. Lgs. n. 166/1997.

Nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Dopo aver esaminato le varie figure di lavoratori sportivi previste dal citato D. Lgs. n. 36/2021, al punto 11 della Circolare vengono esaminati i redditi da lavoro sportivo dilettantistico e la loro rilevanza.

L'art. 25 del D. Lgs. n. 36, disciplina il rapporto di lavoro sportivo indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge. Pertanto, nei casi in cui l'attività resa dal lavoratore sportivo sia a titolo oneroso, la medesima, in base alla forma contrattuale attraverso la quale è svolta, deve essere ricondotta alle fattispecie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.

Peraltro, continua l'INPS, l'art. 28 del citato D. Lgs. n. 36, ha introdotto una presunzione di lavoro autonomo nel settore dilettantistico "nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa", al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, ferma restando la possibilità di instaurare, nell'ambito dei settori dilettantistici, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle cococo.

Dal 1° luglio 2023, quindi, si applicano, anche nel settore del dilettantismo, le disposizioni innovative in materia di lavoro sportivo contenute nel Capo I, Titolo V del D. Lgs. n. 36/2021.

Il successivo punto 11.1 della Circolare tratta della incumulabilità delle pensioni con i redditi di lavoro.

Qualora il lavoratore sportivo sia pensionato, si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi di lavoro svolto anche all'estero.

Con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di cococo, l'INPS chiarisce che, indipendentemente dall'importo, i medesimi comportano il regime di incumulabilità della pensione, ove prevista. Ciò nella considerazione che il contratto di cococo è una delle tipologie interessate dal D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Viene, altresì, precisato che il contratto di cococo non è assimilabile al contratto stipulato per lavoro autonomo occasionale. In particolare, precisa l'INPS, **il divieto di cumulo opera, sulla base di specifiche disposizioni, nei confronti di titolari di:**

- a)-pensioni o assegni di invalidità; pensioni di privilegio; pensioni a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione Pubblica;
- b)-pensioni anticipate lavoratori precoci (art.1, commi da 199 a 205 della L. 11 dicembre 2016, n. 232);
- c)-pensioni "quota 100" di cui all'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- d)-pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 di anni di anzianità contributiva di cui all'art. 14 del citato D. L. n.4/2019;

e)-pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del citato Decreto n. 4/2019, introdotto dall'art. 1, commi 283 e 284, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'art. 1, comma 139 della L. n. 213/2023 e dall'art. 1, comma 174 della L. n. 207/2024;

f)-pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 11, del D. L. n. 201/2011.

In riferimento alle pensioni di cui alle lettere c), d), e), f), è prevista una deroga all'incumulabilità in presenza di redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Considerato che dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti da lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo non sono più fiscalmente inquadrati come redditi diversi, ma come redditi di lavoro dipendente o assimilato o come lavoro autonomo, ne deriva che, salvo i casi di lavoro autonomo occasionale, lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica determina la decadenza del beneficio. Al fine di valutare l'eventuale riconducibilità dell'attività di lavoro sportivo dilettantistico nell'ambito di lavoro autonomo occasionale, è necessario, afferma l'INPS, che le Strutture territoriali dell'INPS medesimo analizzino il contratto di lavoro.

Al punto **11.3** della Circolare, è trattata la **norma transitoria**.

L'art. 51, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 36/2021, dispone che per i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo, che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo dei 15.000,00 euro.

L'art. 35, comma 8-quater, del medesimo Decreto prevede che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo, TUIR, **non si dà luogo a recupero contributivo**.

Pertanto, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000,00 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico, dai titolari delle prestazioni, **non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all'anno 2023**.

Il predetto criterio, osserva l'INPS, muovendo dal principio di armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali (cfr. il D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), si fonda sulla considerazione che dal 1° luglio 2023 si applicano, anche al settore del dilettantismo, le disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute nel Capo I del Titolo V del D. Lgs. n. 36/2021, e che l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro.

Tale principio si applica anche nei casi di attività iniziate prima del 1° luglio 2023 anche se successivamente prorogate o rinnovate entro l'anno 2023, purchè non vi sia, in ogni caso, soluzione di continuità.

In particolare, afferma l'INPS, per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico i compensi suddetti, opportunamente documentati, percepiti esclusivamente nel periodo d'imposta 2023, non sono rilevanti ai fini della incumulabilità e delle incompatibilità delle prestazioni esaminate in precedenza con i redditi di lavoro, in quanto sono considerati redditi diversi (cfr. l'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR), purchè siano stati erogati dal CONI, dalla Società Sport e Salute S.p.A., dalle FSN, dagli EPS e da qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi il compenso stesso sia riconosciuto nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

La disposizione, peraltro, si applica anche ai rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Infine, conclude l'INPS, per accertare la sussistenza delle finalità dilettantistiche delle ASD, le Strutture territoriali devono verificare l'iscrizione nel RNASD presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021.



COMUNICATO UFFICIALE N. 119 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 60/A della F.I.G.C., inerente le norme attuative atte a consentire l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, volta a consentire che nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, le funzioni arbitrali possono essere esercitate da un "Dirigente Arbitro";
- preso atto che nella riunione del Consiglio Federale del 19 giugno 2025 le componenti hanno condiviso l'adozione del principio;
- ritenuto di emanare, in via sperimentale per la corrente stagione sportiva 2025/2026, le norme attuative di detto principio;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le norme attuative atte a consentire l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026, come da allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ATTUATIVE

dell'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento o al Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.



DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 22 del 25/09/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
TASSO	GINEVRA	10/05/2012	A.P.D. ANDEZENO	ESORDIENTI MISTI
DI CORATO	SOFIA	30/11/2012	A.S.D. AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	ESORDIENTI 2° ANNO
ADURION	ERIKA	07/06/2013	A.S.D. RIVER PLAINE	ESORDIENTI 1° ANNO
BARMASSE	SABRINA	18/04/2013	A.S.D. RIVER PLAINE	ESORDIENTI 1° ANNO
RASO	MIA	18/03/2015	A.S.D. RIVER PLAINE	PULCINI 1° ANNO
PERRON	CATHERINE	18/11/2014	A.S.D. RIVER PLAINE	PULCINI 2° ANNO
OBERTO TARENA	SARA	05/09/2012	A.S.D. POL. GRAND PARADIS	ESORDIENTI MISTI
AGIURGIOAIE	SOFIA	15/05/2015	ASC.D. BUTTIGLIERESE 95	PULCINI 1° ANNO
CASALEGNO	MARIA CLOTILDE	11/10/2012	ASC.D. BUTTIGLIERESE 95	ESORDIENTI 2° ANNO
MARRAPODI	FIAMMA	13/08/2016	ASC.D. BUTTIGLIERESE 95	PRIMI CALCI
CRETIER	GIADA	28/07/2016	A.S.D. RIVER PLAINE	PRIMI CALCI
FILIPPONE	MYA	22/01/2015	A.S.D. RIVER PLAINE	PULCINI 1° ANNO
MORGANTI	MARIANNA	19/04/2014	A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO	PULCINI 2° ANNO
DERRO	EMMA GIULIA	12/10/2009	A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963	UNDER 14
LISSITCHNKO	VICTORIA	08/12/2012	A.S. VIRTUS VILLADOSSOLA	ESORDIENTI MISTI
POLESE	VANESSA	04/10/2012	SAN GIORGIO GSD	ESORDIENTI 2° ANNO